

ORIGINALE

PD. n. 2476

18 FEB. 2020



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

pec: : amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Partita IVA: 00115070856

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Ordinanza Ingiunzione N. 835 del 18/02/2020

OGGETTO: Illecito amministrativo per violazione D. Lgs. n. 152/06 a carico della Società Edileuro 2000 s.r.l., in solido con il Sig. Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della predetta società, in concorso con la Società La Rigenera s.r.l., in solido con il Sig. Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della predetta Società, in concorso con il Sig. Ghesini Rosario - Ordinanza di ingiunzione (art.18 comma 2 Legge 689/81 e successive modifiche o integrazioni).

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 23/07/2016 elevato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gela – alla Società Edileuro 2000 s.r.l., con sede legale a Gela, Via F. Crispi n. 117, in solido con il Sig. Schembri Ottavio, nato a Gela il 16.02.1965, ivi residente in Via Mendel n. 69 n.q. di legale rappresentante della predetta società, la Società La Rigenera s.r.l., con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S.M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n., in solido con il Sig. Bizzini Angelo, nato a Neheim Husten (Germania) l'11/02/1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Antonio Gravina Il Bellicoso n.52 n.q. di legale rappresentante della predetta Società, ed al Sig. Ghesini Rosario, nato a Gela il 23/02/1951 (C.F.: GHS RSR 51B23 D960E) e ivi residente in Via Padova n.63, dal quale si evince che è stato effettuato n.1 trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati falsi, incompleti e/o inesatti;

Considerato che l'organo accertatore, con il sopracitato verbale, ha contestato, a ciascuno dei soggetti indicati in oggetto, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art.258, comma 4) dello stesso decreto (da € 1.600,00 a € 9.300,00);

Valutato il verbale di contestazione al quale si fa espresso rinvio e le cui motivazioni fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza (art.3 l.r. 10/91 e l. 241/90);

Preso atto che la Società Edileuro 2000 S.r.l. non si è avvalsa della facoltà di produrre appositi scritti difensivi ai sensi dell' art.18 della L.689/81;

Tenuto conto e valutati, in fatto e in diritto, gli scritti difensivi, il verbale di audizione e la documentazione allegata agli stessi, depositati agli atti del competente Settore Territorio e Ambiente, dal Sig. **Bizzini Angelo** n.q. di legale rappresentante della Società La Rigenera s.r.l.;

Visto il contenuto delle controdeduzioni, depositate agli atti di questo Ente, formulate dall'organo accertatore, rispetto a quanto eccepito dal Sig. Bizzini Angelo nelle memorie difensive, si prende atto delle argomentazioni formulate dall'organo accertatore e nello specifico:

"...va rilevato, in ordine all'**estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per decorrenza dei termini di notificazione**, l'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale, punite dalla legge con sanzioni amministrative. Si tratta di un'attività di natura sia certificativa che valutativa, in quanto l'accertatore non solo procede a riscontrare la violazione in concreto verificatasi, ma, inoltre, ne fornisce una qualificazione giuridico-formale in termini di illecito.

Dunque, è nella stessa nozione di accertamento amministrativo che rientra non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. In questa prospettiva, il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito: l'accertamento di una violazione amministrativa ambientale non coincide con il momento in cui l'organo di controllo assume una generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede l'espletamento dei complessivi atti previsti dall'art.13 - L.689/81 - e la conseguente valutazione delle risultanze così ottenute anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile.

Pertanto, nel caso in esame, per la presenza di numerosi produttori di rifiuti..., è stato necessario acquisire e valutare (verbale di sommarie) tutti i dati utili per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità senza dimenticare, comunque, che la pretesa sanzionatoria amministrativa è scaturita da indagini di P.G. relativamente ad un procedimento penale naturalmente legato al segreto istruttorio e, quindi, alla ricezione del "nulla osta" del PM per utilizzare dati ed atti ai fini amministrativi ...";

"...in ordine alla **non applicabilità del concorso nell'illecito, ai sensi dell'art.5 della L. 689/81 in capo al destinatario...la condotta del Bizzini non ha fornito alcun contributo agevolatore alle altrui condotte illecite...**"... " ...Al riguardo va precisato che l'art.5 della L.689/81 estende i principi del sistema penale (art. 110 c.p.) al diritto amministrativo punitivo. Secondo la giurisprudenza la previsione contenuta nell'art. 5 della 689/81 "rende applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e , cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. Pertanto anche nel caso in cui un soggetto ha apportato un contributo atipico (non conforme alla fattispecie punitiva), ma comunque agevolatore rispetto alla realizzazione collettiva dell'illecito, va sanzionato. In quest'ultima ipotesi il fondamento della punibilità di chi ha contribuito alla realizzazione collettiva del fatto senza tuttavia compiere l'azione o omissione conforme al tipo legale, è ravvisabile proprio nella disciplina contenuta nell'art.5 della L.689/81. Nel caso di cui si tratta , in tema di trasporto di rifiuti, il titolare del sito finale di destinazione, ovvero la Rigenera S.r.l., accetta rifiuti non pericolosi accompagnati da formulari recanti dati incompleti (ad es. senza l'indicazione del peso): il destinatario finale del viaggio dei rifiuti, pur non realizzando la condotta tipica del vettore (egli, infatti, non ha trasportato alcunché), riceve il carico di rifiuti e controfirma consapevolmente un formulario

contenente indicazioni inesatte rendendo in tal modo possibile il compimento effettivo del viaggio; dunque tale soggetto apporta un contributo casualmente agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto (che, invero, non si sarebbe mai realizzato se il titolare del sito finale avesse respinto il carico di rifiuti) e pertanto può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art.5 della L.689/81 a titolo di concorso nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 15 e 52 terzo comma del D.Lgs.22/97..."

Si ritiene, pertanto, che dagli scritti difensivi non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti riscontrati all'organo accertatore;

Tenuto conto e valutati, in fatto e in diritto, gli scritti difensivi e la documentazione allegata depositati agli atti del competente Settore Territorio e Ambiente, prodotti dal Sig. Ghesini Rosario (produttore);

Considerato che il produttore dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del T.U.A., è il soggetto responsabile della compilazione del FIR;

Che il formulario n.1160623/14 del 25.03.2015 risulta " formalmente" compilato dal Sig. Ghesini Rosario (produttore);

Che la legge pone a carico del produttore una serie di oneri relativi ad assunzione di responsabilità anche sul piano sanzionatorio;

Atteso che la norma in tema di sanzioni amministrative pone una presunzione di colpa in ordine all'illecito a carico di colui che lo ha commesso. Ciò rende legittima la sanzione comminata, quando lo stesso non dimostra la propria estraneità al fatto o l'impossibilità ad evitarlo attraverso l'ordinaria diligenza;

Considerato, che la condotta del **produttore/privato** , se da un lato non fa venir meno la violazione del precetto, dall'altro l'inesperienza in materia può generare nel medesimo l'erroneo convincimento; inoltre l'esistenza del formulario, anche se incompleto e/o inesatto, può reputarsi un elemento da tenere in considerazione. Pertanto, quanto detto induce a valutare con tenuità, nel quantum, la violazione del precetto da parte del produttore/privato;

Ritenuto, altresì, che la condotta dell'operatore professionale, invece, richiede una misura più elevata di diligenza in quanto su di esso grava il dovere di essere a conoscenza della normativa di settore che lo riguarda in maniera più rigorosa rispetto alla generalità dei cittadini, ai quali si riconduce un generico dovere di informazione;

Che, inoltre, risulta dagli atti in possesso di questa Amministrazione che il modus operandi delle **ditte di trasporto e di smaltimento finale di rifiuti** già citate, può qualificarsi sistemico ed abituale;

Constatata, per quanto sopra esposto, la sussistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata;

Verificato, dagli atti in possesso di questo Ente, il mancato pagamento da parte dei trasgressori delle somme contravvenzionate con il verbale predetto , giusto rapporto di mancato pagamento Prot. 0644622/2016 del 24.11.2016;

Considerato che il sistema sanzionatorio prevede, nella fattispecie, il concorso di persone nell'illecito la cui punibilità è sancita dal disposto dell'art. 5 della L.689/81, in base al quale, nell'ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta;

Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene di dover confermare, ai sanzionati sopra indicati, la violazione contestate ai sensi dell'art. 193 del D Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258 comma 4, dewl medesimo decreto;

Vista la delibera di C.P. n.72/11 di approvazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza di questo Ente;

Considerato che per la quantificazione della sanzione amministrativa a carico della Società Edileuro 2000 s.r.l. in solido con il Sig. Schembri Ottavio n. q. di legale rappresentante della Ditta Edileuro 2000, si ritiene di applicare l'art.8, lettera e), del suddetto Regolamento e pertanto si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 pari ad 1/3 del massimo della sanzione (€ 9.300,00 x 1/3 x n.1 violazioni), così come previsto dall'art.258 – comma 4 – del D.Lgs. 152/06 **nella sua qualità di trasportatore;**

Considerato che per la quantificazione della sanzione amministrativa a carico della Società Rigenera s.r.l. in solido con il Sig. Bizzini Angelo n. q. di legale rappresentante della Ditta Rigenera S.r.l. si ritiene di applicare l'art.8, lettera e), del suddetto Regolamento e pertanto si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 pari ad 1/3 del massimo della sanzione (€ 9.300,00 x 1/3 x n.1 violazioni), così come previsto dall'art.258 – comma 4 – del D.Lgs. 152/06 **nella sua qualità di destinatario;**

Considerato che per la quantificazione della sanzione amministrativa a carico del Sig. Ghesini Rosario si ritiene di applicare l'art.8, lettera c), del suddetto Regolamento e pertanto si dispone il pagamento della somma di € 1.600,00 pari al minimo edittale della sanzione così come previsto dall'art.258 – comma 4 – del D.Lgs. 152/06 **nella sua qualità di produttore/detentore;**

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale, ad irrogare sanzioni amministrative di cui all'art.262 del D.Lgs.152/06;

Vista la L.R.10/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge n°127/97 come recepita nella Regione Siciliana con Legge n°23/98 e successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.82/2001;

Visto il Decreto Legislativo 213/98;

Vista la delibera di G. P. n.224/10 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;

ORDINA

Per i motivi, in fatto e in diritto, esposti in premessa, considerati parte integrante del presente dispositivo e, rilevato il concorso ai sensi dell'art.5 della L.689/81 a carico dei soggetti sotto indicati:

1) Alla Società EDILEURO 2000 s.r.l. (P. IVA 01544230855), con sede legale a Gela (CL) in Via Francesco Crispi n. 117, e **in solido con il Sig. Schembri Ottavio**, nato a Gela il 16/02/1965 e residente a Gela in Via Gregorio Mendel n. 69 (C.F.: SCH TTV 65B16 D960W), n. q. di Legale Rappresentante della Società EDILEURO 2000 s.r.l., **nella sua qualità di trasportatore**, di pagare la somma complessiva di €. **3.130,00 (tremilacentotrenta/00)** così ripartita:

a) **€. 3.100,00** (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258 comma 4) del D. Lgs.152/06 , relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto e inesatto;

b) **€. 30,00** per spese di notifiche postali.

2) **Alla Società La Rigenera s.r.l.**, (P.IVA03930140870) con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S. M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n. **in solido con il Sig. Bizzini Angelo**, nato a Neheim Husten (Germania) l'11.02.1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Antonio Gravina Il Bellicoso, n.52, n.q. di legale rappresentante della predetta Società, **nella sua qualità di destinatario**, di pagare la somma complessiva di **€. 3.130,00 (tremilacentotrenta/00)** così ripartita:

a) **€. 3.100,00** (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258 comma 4) del D. Lgs.152/06 , relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto e inesatto;

b) **€. 30,00** per spese di notifiche postali.

3) **Al Sig. Ghesini Rosario**, nato a Gela il 23/02/1951 (C.F.: GHS RSR 51B23 D960E) e ivi residente in Via Padova n.73, **nella sua qualità di produttore/detentore**, di pagare la somma complessiva di **€. 1.615,00 (milleseicentoquindici/00)** così ripartita:

a) **€. 1.600,00** (sanzione prevista dall'art. 258 comma 4) del D. Lgs.152/06) per la violazione di cui in premessa, relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto e inesatto;

b) **€. 15,00** per spese di notifiche postali.

AVVERTE

Che, nel rispetto di quanto contenuto dall'art.26 della L.689/81, potrà essere disposto, dietro apposita richiesta da parte dell'interessato prodotta entro i trenta giorni previsti per il pagamento della sanzione, il pagamento rateale della suddetta sanzione pecuniaria secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

Si fa presente che la suddetta concessione dovrà essere autorizzata con apposito atto di questa Amministrazione, dietro esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, comprovante le disagiate condizioni economiche.

INGIUNGE

Ad ognuno dei soggetti sopra specificati, di procedere, **entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, al versamento delle somme che di seguito si riportano:

1) Alla Società **EDILEURO 2000 s.r.l.**, in solido con il Sig. Schembri Ottavio n.q. di Legale Rappresentante della Società Edileuro 2000 s.r.l. la somma complessiva di **€ 3.130,00** (Euro 3.100,00 per sanzione amministrativa come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;

- 2) Alla Società LA RIGENERA s.r.l. in solido con il Sig. Bizzini Angelo, n.q. di Legale Rappresentante della Ditta Rigenera s.r.l., la somma complessiva di € 3.130,00 (Euro 3.100,00 per sanzione amministrativa come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;
- 3) Al Sig. Ghesini Rosario la somma complessiva di € 1.615,00 (Euro 1.600,00 per sanzione amministrativa come sopra quantificata + Euro 15,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Giudice unico c/o il Tribunale territorialmente competente, entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica con avvertenza che la presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo diverso avviso dell'autorità succitata.

Si fa presente che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art.27 della Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni

IL FUNZIONARIO
(Avv. Giuseppe Gallè)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dr. Eugenio Alessi)



N.B. ENTRO 10 GIORNI DAL PAGAMENTO DOVRA' ESSERNE DATA COMUNICAZIONE A QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA, MEDIANTE ESIBIZIONE DELL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, PRESSO IL COMPETENTE SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE - VIA N. MARTOGGIO, 1 - V PIANO - CALTANISSETTA.

706

Cron. Mod. A
 Diritto 2,50
 Trasferta
 21 FEB 2020
 10%
 Spese Postali 10,65
 Totale 13,23



816

Cron. Mod. A
 Diritto 2,50
 Trasferta
 27 FEB 2020
 10%
 Spese Postali 10,65
 Totale 13,23

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
 io sottoscritto _____ Ufficiale _____ Giudiziario dell'Ufficio Notifiche di _____
 a richiesta del Sig. Commissario
 Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con il presente
 notificato e dato copia del superiore atto, per averne scienza e conoscenza
 e per tutti gli effetti di legge, al Sig. **SCHEMBRI OTTAVIO** n.q. di
 legale rappresentante della Società Edileuro 2000 s.r.l.,
 residente a Gela (CL) – Via Gregorio Mendel n.69

a mezzo posta con R.R.R. n° 787783158471 del 4 MAR 2020

Ufficio Unico Notifiche
 Corte D'Appello di Caltanissetta
 Ufficiale Giudiziario
 Concetta Passeo

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO

N° 1814 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CL il 04/03/2020
 diretto a Sig. SCHENBRI OTAVIO Loc. Rof. DE. EDICEVRO 2000 VIA G. MENDEL, 11.69 93012 GELA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>688 22934062</u> del <u>11/3/2020</u> sottoscrizione dell'addetto al recapito data <u>11/3/2020</u> firma <u>[firma]</u>	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (firma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)		

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.
 Comunicazione di Avvenuto Deposito

Posteitaliane

ATTO DA NOTIFICARE N. 9874 8315 847 1
 DEL 6/3/2020

Destinatario SCHENBRI OTAVIO Loc. Rof. DE. EDICEVRO 2000
 Indirizzo MENDEL 69
 CAP/Località/Provincia 93012 GELA CL
 data / /
 firma del ricevente



SE IL DESTINATARIO E' ASSENTE

- ☒ CAD immessa nella cassetta postale
☐ CAD affissa alla porta d'ingresso

.....
 firma dell'addetto

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO


atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78778315847-1

Mod. 23L - Mod. 04100B - Ed. 1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]

10010
FATTO

Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR



68778315847-0

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
CALTANISSETTA

Via/Piazza

N° Civ.

CAP

Località

Prov.


(AMB)

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di avvenuto deposito
spedita con raccomandata

N° 628822 P34062

Posteitaliane



Mod. 23L CAD - Mod. 04101B - Ed. 06/19 - EP1322B - SL [1]

Da Restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Nome e Cognome/ Ragione Sociale

CALTANISSETTA

Via/Piazza

N° Civ.

CAP

Località

Prov.